



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 11 del 02/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI TRA IL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE (BO) ED IL COMUNE DI CENTO (FE) IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL VIGENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 74 DEL 30 APRILE 2020.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

COMUNE DI CENTO -

PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA - VIA IV NOVEMBRE 26 - 40100 BOLOGNA (BO)

PREFETTURA - CORSO ERCOLE I° D'ESTE 16 - 44100 FERRARA (FE)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - V.LE A. MORO 52 - 40100 BOLOGNA (BO)

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA STAZIONE DI CASTELLO D'ARGILE -

REGIONE CARABINIERI EMILIA-ROMAGNA - 44042 CENTO (FE)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

COMANDO DI POLIZIA LOCALE - V.LE IOLANDA 15 - 44042 CENTO (FE)

GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI CENTO -

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 ad oggetto: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", e in particolare il punto 10) di tale provvedimento, ove si dispone che su tutto il territorio regionale "sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall'art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi";

Dato atto che i comuni di Castello d'Argile e Cento, pur appartenendo a province diverse, in particolare Castello d'Argile al territorio della Città Metropolitana di Bologna e Cento a quello della Provincia di Ferrara, sono confinanti e caratterizzati da contiguità conseguente anche alla breve distanza tra i due capoluoghi dei comuni;

Dato atto altresì che i cittadini residenti nel Comune di Castello d'Argile hanno necessità di raggiungere il territorio del Comune di Cento, stante la presenza di diversi esercizi commerciali non presenti nel proprio territorio comunale, o caratterizzati da maggiore offerta di prodotti, diversificati per prezzo, o comunque, per far fronte ad altre necessità;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Castello d'Argile ha manifestato, con nota prot. n. 3252 del 02/05/2020, al Comune di Cento l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla citata ordinanza regionale, ossia di consentire ai cittadini residenti nel proprio territorio comunale la possibilità dello spostamento per ragioni di necessità nel territorio del Comune di Cento;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di Cento, con nota del Sindaco del 02/05/2020 pervenuta al prot. n. 3253 in medesima data, si è dichiarata disponibile ad autorizzare tale spostamento, chiedendo nel contempo a questa Amministrazione comunale di consentire analogo spostamento verso il territorio del Comune di Castello d'Argile per i suoi cittadini residenti;

Valutata pertanto la disponibilità reciproca delle due Amministrazioni comunali a consentire ai propri residenti di raggiungere per ragioni di necessità il territorio del comune confinante;

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del vigente TUEL;
- lo Statuto comunale;

ORDINA CHE

per le motivazione di cui in premessa-narrativa e qui integralmente richiamate:

a far data dal 4 maggio 2020 e fino alla scadenza dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020:

1. Sono consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Castello d'Argile all'interno del territorio del Comune di Cento, appartenente ad altra provincia ma confinante, per far fronte a ragioni di necessità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'approvvigionamento di prodotti, nonché erogazione di servizi vari;
2. Sono consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Cento all'interno del territorio del Comune di Castello d'Argile, per le ragioni richiamate al punto precedente;
3. I citati spostamenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali disposte al fine di contenere il contagio da COVID-19, in materia di distanziamento sociale e obbligo di fare uso di protezioni delle vie respiratorie (mascherine);

DISPONE CHE

copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché trasmesso:

- Al Signor Sindaco del Comune di Cento;
- Ai Signori Prefetti – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna e di Ferrara;
- Al Signor Presidente della Regione Emilia Romagna;
- Ai Comandi delle Forze dell'Ordine che hanno sede ed operano nei territori dei due Comuni;

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge;
- I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020.